

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2414

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, POTÌ

Presentata il 20 dicembre 1984

Ristrutturazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI' — « La proposta di legge che si ha l'onore di presentare costituisce una tappa importante sul cammino della restituzione a Trieste, nell'ambito della sovranità italiana, di una concreta autonomia provinciale d'iniziativa, amministrativa e finanziaria, della quale, ieri come oggi, il porto va considerato la colonna portante della sua economia ».

Il processo in corso, seppure molto lento, di una nuova, vasta concentrazione europea espressa ormai da più decenni dalla CEE nella forma di unità economica alla quale però si affianca nella sua prima legislatura il Parlamento europeo, prelude di necessità ad una integrazione dei trasporti e dei porti e, di conseguenza, anche del porto di Trieste, la cui storia, in opposta posizione geografica presenta analogie con Amburgo, ancora oggi città-Stato col suo porto « comunale »

A prescindere dall'attuale periodo di crisi, tutti i porti di maggiore importanza, sia nazionale sia esteri, hanno triplicato e più il volume dei loro traffici. A Trieste invece, il traffico portuale, pur mantenendo i suoi caratteri essenziali di estero per estero, sprovveduto ormai di linee marittime e di collegamenti ferroviari e viari efficienti con il suo *hinterland* estero, è rimasto fermo ai livelli del 1913. Cioè in uno stato di stagnazione le cui cause risalgono ormai a tre quarti di secolo, senza che nel settore per il quale è sorta la realtà mercantile triestina essa sia stata sostituita da altra che assolve nella coincidenza geografica delle due direttrici europee nord-sud e est-ovest, una funzione di analogo importanza rispetto al bacino mediterraneo e, soprattutto, all'oltre Suez.

La forza produttiva portuale triestina è stata sbocconcellata dagli altri porti

nazionali e dal nascere del porto di Capodistria (Iugoslavia), nello stesso Golfo di Trieste, basato su minime strutture che, agevolato dalla legislazione e dall'ordinamento portuale del proprio Stato risulta concorrenziale rispetto allo scalo triestino a tal punto da sottrargli un buon terzo del suo traffico. Di fronte alla situazione di Trieste, per la quale non esiste da parte della sovranità italiana alcun intervento legislativo speciale, né adeguamento del codice marittimo alla singolarità di uno scalo che per il 90 per cento serve un *hinterland* non nazionale e assolve, pur in queste condizioni, il compito di importatore consistente di valuta pregiata, deriva il degrado triestino da attribuirsi ad un difetto da parte italiana di riconoscimento della funzione del porto di Trieste e, di conseguenza, di una applicazione appropriata di classifica e quindi di ordinamento portuale particolare.

Adeguandosi al trattato internazionale della pace, del *Memorandum* d'intesa e allo stesso trattato di Osimo, all'Italia firmataria degli stessi, spetta il compito di realizzare nell'ambito della sua sovranità il postulato preciso degli accordi citati, assegnando al porto di Trieste, già riconosciuto nel piano nazionale dei porti quale porto di preminente interesse nazionale, la classifica di « porto nazionale di interesse internazionale ».

La proposta di legge parte perciò dalla funzione e dalla relativa classifica del porto di Trieste che, per assolvere le sue finalità, deve disporre della più ampia autonomia decisionale, operativa, amministrativa e finanziaria, ispirandosi, per quanto possibile, al modello del porto comunale della città-Stato di Amburgo che è pur sempre termine di raffronto alla città anseatica mediterranea di Trieste.

L'ordinamento rinnovato dell'ente autonomo del porto di Trieste impegna la parte centrale della legge con la precisazione di finalità e compiti, finanze e patrimonio, regime doganale e agevolazioni fiscali, opere portuali e relativo finanziamento; piano regolatore del porto e norma per la locazione delle aree portuali.

Seguono le strutture degli organi dell'ente e relativi compiti, con riferimento ai servizi da svolgere e con disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali. Il tutto centrato sullo sviluppo di un disegno autonomo nel quale l'ente portuale esercita la funzione responsabile della gestione di tutti i ricavi e delle spese, secondo il dettato di una sana amministrazione manageriale nella quale è conferito maggior peso all'ente pubblico del comune.

L'esercizio del controllo governativo sull'amministrazione è concentrato per intero nel Ministero della marina mercantile ed è, per quanto concerne le spese e i controlli tecnico-finanziari delle stesse, è svolto dagli organi che rappresentano a Trieste i relativi Ministeri, talché lo svolgimento delle pratiche operative e gestionali, risulti facilitato ed accelerato nei tempi.

Il nuovo ordinamento previsto dalla presente legge intende procedere da una situazione finanziaria libera da accumuli di residui passivi della gestione precedente, conferendo, con funzione governativa sanatoria, a un fondo di dotazione triennale 100 miliardi di lire. Contemporaneamente è conservato, a parità con gli altri porti nazionali, il contributo governativo annuo di 8 miliardi di lire.

A indice della volontà di rendere attiva la situazione economico-finanziaria del porto di Trieste la legge prevede l'istituzione di un fondo di riserva al quale fare affluire le attività della gestione resa manageriale dall'impegno responsabilizzato di tutte le forze concorrenti all'attività portuale e direttamente quanto organicamente interessate nell'impegno operativo della complessa struttura portuale.

Il disegno organico d'insieme che la legge si prefigge significa ad un tempo fedeltà al principio di partecipazione e d'autonomia di un territorio provinciale restituito alle sue dimensioni storiche di poco più di 210 chilometri quadrati, ma, contemporaneamente, ad un orizzonte mondiale delle sue prestazioni, quanto alla necessità di adeguare le funzioni stesse ai criteri di organica e complessa responsabilità dirigenziale ed operativa prevista dai tempi di oggi.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

La legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modifiche e il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, sono abrogati.

ART. 2.

(Ricostituzione, denominazione, natura).

È riconosciuto l'ente autonomo del porto di Trieste (EAPT) con sede legale e amministrativa in Trieste.

L'ente ha personalità giuridica pubblica ed opera nell'interesse collettivo con criteri di imprenditorialità tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

È sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile nei modi e con le facilitazioni previsti dalla presente legge.

ART. 3.

(Circoscrizione).

La circoscrizione dell'ente comprende l'intero ambito portuale di Trieste che va da Punta Ronco al torrente Bovedo, incluse le aree di demanio marittimo e gli specchi acquei antistanti il comprensorio dell'ente zona industriale.

ART. 4.

(Attribuzioni speciali).

Per l'assolvimento dei compiti di istituto dell'ente:

a) il porto di Trieste, già riconosciuto di preminente interesse nazionale nel quadro del piano nazionale dei porti, è dichiarato « porto nazionale di interesse internazionale » in deroga alla classificazione

dei porti italiani di cui al regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

b) all'ente porto di Trieste è riconosciuta una speciale autonomia decisionale, operativa, finanziaria e amministrativa.

ART. 5.

(Funzioni e compiti).

L'ente, nel territorio della propria circoscrizione, ha il compito di:

a) promuovere e adottare i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali del porto di Trieste, avendo riguardo al connesso sviluppo commerciale e industriale dell'entroterra, effettuando studi, anche in collaborazione con istituti specializzati, volti ad accertare possibili criteri di cooperazione economica nel sistema del trasporto internazionale marittimo, terrestre ed aereo al fine di predisporre strategie e iniziative di coordinamento portuale, di organizzazione delle attrezzature e dei servizi, nonché del territorio, con ciò promuovendo o costituendo, con facoltà di parteciparvi direttamente, società, consorzi di enti pubblici e privati;

b) elaborare, promuovere ed adottare, sentito il parere degli enti locali e regionali, il piano di destinazione ed uso delle aree, nonché il piano regolatore del porto, ivi compresi i provvedimenti di esproprio da effettuarsi con i criteri e le procedure previsti per l'ente zona industriale di Trieste, istituito con legge 21 aprile 1969, n. 163, indicando altresì le priorità di attuazione delle nuove opere ed impianti. La progettazione come pure l'esecuzione di tutte le opere marittime e portuali sia ordinarie sia straordinarie, delle manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie, sono assunte in forma diretta dall'ente porto o affidate a imprese o enti specializzati;

c) amministrare i beni del demanio marittimo, ivi compresi gli specchi acquei ed i corrispondenti tratti di mare territoriale, con i poteri e le competenze che, in base al titolo II, capo I del libro I del codice della navigazione e relative norme regolamentari, sono attribuiti all'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile e con facoltà di stabilire direttamente le condizioni ed i canoni delle concessioni demaniali anche in deroga alle disposizioni vigenti. Gli atti autonomi di concessione non potranno eccedere la durata di anni venti; quelli di durata superiore dovranno essere approvati dal Ministero della marina mercantile;

d) esercitare l'attività amministrativa e di polizia del porto, di cui al titolo III, capi I, II e III del libro I e titolo VI, capo I (personale addetto a servizi dei porti) del codice della navigazione e relative norme regolamentari;

e) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro, di determinazione delle tariffe nei confronti sia dei lavoratori sia degli imprenditori secondo le norme vigenti, nonché di rilascio delle concessioni relative a tutti i servizi connessi all'uso dei beni demaniali marittimi, all'attività di riparazione, di carenaggio, di rimorchio e di rifornimento delle navi e di tutte le operazioni portuali previste all'articolo 108 del codice della navigazione;

f) adottare provvedimenti intesi al coordinamento dei servizi svolti nell'ambito portuale da uffici di altre amministrazioni pubbliche, allo scopo di garantire la regolarità nello svolgimento del traffico marittimo e delle operazioni portuali; così pure nei confronti di altri enti, associazioni e privati che attendono a servizi e che svolgono attività attinenti il porto;

g) provvedere all'esecuzione degli impianti ferroviari nell'ambito della circo-

scrizione, nonché alla relativa manutenzione e all'esercizio ferroviario, a seguito di apposita convenzione da stipulare con la amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale fanno carico le relative spese in base alle vigenti norme e secondo gli aggiornamenti i cui criteri di fissazione sono ripresi in atto di stipula della convenzione;

h) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali, ferroviarie, aeree tra il porto e il retroterra nazionale, sentito il parere degli enti locali e regionali interessati e con l'approvazione del Ministero della marina mercantile, d'accordo con le amministrazioni competenti; promuovere il potenziamento e l'adeguamento dell'attrezzatura del servizio ferroviario nell'ambito del porto e delle sue connessioni con la rete del trasporto intermodale;

i) stipulare con le competenti amministrazioni centrali nazionali ed estere apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale, aerea e marittima nell'interesse del porto;

l) secondo le norme e le procedure di cui all'articolo 11 e con l'approvazione del Ministero della marina mercantile e degli altri dicasteri direttamente interessati, accordare locazioni e concessioni in uso di banchine, spazi e magazzini, anche in regime di porto franco, a Stati esteri o loro organismi, facendo agli stessi obbligo di eseguire opere di manutenzione delle strutture fisse o mobili nell'ambito della concessione e con impegno di eleggere la città di Trieste quale sede di armamento di eventuali loro linee di navigazione; salva la facoltà di recesso unilaterale motivato per l'ente porto;

m) concedere nell'ambito della zona portuale a enti e privati nazionali ed esteri la gestione di attività commerciali e industriali, anche con apporto ed impiego di capitale estero nei limiti delle leggi valutarie nazionali, sempreché tali attività

siano connesse al traffico portuale e convenienti all'economia generale locale e nazionale;

n) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, sbarco e movimentazione delle merci con facoltà di cessione in uso alla compagnia portuale delle attrezzature mobili minori in subordine all'assunzione da parte della stessa delle responsabilità civili e penali connesse al loro esercizio; nonché di provvedere alla gestione della stazione marittima passeggeri;

o) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di porto franco e dei magazzini generali del porto, con l'osservanza delle leggi doganali e marittime;

p) provvedere ai servizi idrici, di illuminazione, di pulizia del porto, di prevenzione ed eliminazione dell'inquinamento degli specchi acquei compresi nella circoscrizione;

q) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti i traffici e la economia del porto;

r) amministrare i fondi e i proventi incassati;

s) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle relative all'esercizio ferroviario portuale e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione e l'illuminazione degli impianti ferroviari che restano a carico dell'amministrazione ferroviaria;

t) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

L'ente inoltre provvede, direttamente o a mezzo concessione, alla gestione di altri impianti e servizi portuali.

Resta escluso dalla competenza dell'ente, salvi i poteri di coordinamento di cui alla lettera f) del primo comma, tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari, la polizia giudiziaria, la sanità pubblica e la dogana.

ART. 6.

(Fondo straordinario di dotazione).

Per il risanamento del disavanzo residuo della precedente gestione, accertato al 31 dicembre 1984, viene assegnato all'ente porto, a carico dello Stato, un fondo straordinario di dotazione di lire 100 miliardi da erogarsi nel triennio 1985-1987 secondo il piano seguente: 30 miliardi per il 1985, 35 miliardi per il 1986 e 35 miliardi per il 1987.

Il fondo straordinario di dotazione potrà essere utilizzato esclusivamente per il ripianamento del predetto disavanzo di bilancio pregresso e le relative quote annuali, delle quali è autorizzato il versamento diretto all'ente autonomo del porto di Trieste, dovranno essere disponibili entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Il contributo di cui sopra è considerato quale erogazione *una tantum*; tuttavia, se alla fine del triennio 1985-1987, i residui passivi accertati al 31 dicembre 1984, aumentati degli interessi passivi ulteriormente maturati nel frattempo, ancorché decurtati del contributo straordinario di 100 miliardi, presentassero ancora un residuo saldo passivo, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a coprire il saldo residuo mediante concessione di un'ulteriore erogazione straordinaria da liquidarsi per quote annuali in un periodo non eccedente un quinquennio, fino al saldo definitivo.

ART. 7.

(Finanze e patrimonio).

Per l'assolvimento dei compiti di istituto previsti dalla presente legge, l'ente ha a sua disposizione e amministra:

a) un contributo annuo di lire 8 miliardi, a carico dello Stato e da ascrivere al bilancio di previsione del Ministero della marina mercantile, con decorrenza 1° gennaio 1985. Detto contributo viene ag-

giornato annualmente in base al 100 per cento dell'indice ISTAT e la relativa variazione viene riportata nel corrispondente capitolo di bilancio;

b) le tasse previste dall'articolo 2, comma primo, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117;

c) la tassa e soprattassa di ancoraggio e di stanziamento previste rispettivamente dagli articoli 1 e seguenti del capo I, titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito con legge 20 aprile 1978, n. 153;

d) la tassa per la sosta delle navi da pesca in disarmo, prevista dall'articolo 13 della legge 14 maggio 1976, n. 389;

e) una quota pari al 10 per cento dei diritti doganali riscossi nel porto di Trieste, come previsto dall'articolo 8 della presente legge;

f) i proventi dell'uso della concessione dei beni del demanio marittimo da riscuotersi in luogo e con i privilegi dello Stato e secondo le procedure di cui alle vigenti leggi;

g) i canoni dovuti dalle altre amministrazioni per l'uso dei beni demaniali marittimi non destinati a servizi portuali nonché di quelli relativi alla concessione per l'esercizio dei servizi indicati all'articolo 5;

h) i canoni ed i proventi dei servizi direttamente gestiti;

i) le tasse di concessione governativa relativa agli atti posti in essere dall'ente;

l) i fondi ricavati mediante mutui ed altre operazioni finanziarie consentite dalle leggi vigenti; in particolare l'ente è autorizzato a emettere obbligazioni con garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi;

m) le somme versate da terzi a titolo di rimborso delle spese per il ripristino di danni cagionati ad opere, impianti

e attrezzature portuali, nonché per bonifiche da inquinamento degli specchi acquei;

n) i proventi delle pene pecuniarie per reati ed altre infrazioni previste dal codice della navigazione o dalle leggi speciali, accertati nell'ambito della circoscrizione dell'ente;

o) i proventi per diritti su attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'ente;

p) i contributi a carico di altri enti locali o amministrazioni comunque interessate;

q) altre somme ed entità patrimoniali comunque devolute all'ente;

r) il fondo di riserva di cui all'articolo 24 della presente legge.

ART. 8.

(Regime doganale, agevolazioni tariffarie).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti destinati a:

a) dare autonomia al servizio doganale nel porto di Trieste, a regolare gli organici, gli orari di lavoro e l'attività complessiva in base alle particolari caratteristiche del traffico dello scalo triestino, attribuendo all'ente autonomo del porto di Trieste poteri di intervento e di coordinamento con altri servizi di altre amministrazioni;

b) regolare la concessione all'ente del contributo pari al 10 per cento degli introiti per diritti doganali riscossi nel porto di cui alla lettera e) dell'articolo 7 della presente legge;

c) rendere operanti le concessioni dei canoni e proventi previsti all'articolo 7 della presente legge, che richiedano un regolamento di attuazione;

d) definire le particolari agevolazioni tariffarie e doganali che lo Stato concede o delle quali lo Stato chiede l'applicazione in sede internazionale e particolarmente comunitaria a favore delle merci in transito attraverso il porto di Trieste, stabilite di concerto tra i diversi Ministeri interessati.

ART. 9.

(Opere portuali, finanziamento).

Le spese per la costruzione e per la manutenzione delle opere, degli impianti e delle attrezzature del porto di Trieste sono sostenute dallo Stato che vi provvede con il fondo opere portuali o, in casi di particolare interesse o urgenza, mediante stanziamenti eccezionali.

All'ente porto è assegnata una quota non inferiore al 15 per cento del totale degli stanziamenti posti in preventivo per il fondo opere portuali per l'esercizio corrente.

Fino all'entrata in vigore del fondo opere portuali, all'ente porto viene comunque assegnata una pari quota del 15 per cento su tutti gli stanziamenti dello Stato destinati ad opere, attrezzature e relativa manutenzione dei porti nazionali.

I fondi necessari vengono messi a disposizione dell'ente in base agli impegni di spesa da esso deliberati.

Per l'acquisto, il rinnovamento e la manutenzione di attrezzature e di mezzi fissi e mobili minori, specialmente nei casi di particolare urgenza, l'ente provvede con fondi propri.

Per quanto riguarda le attrezzature ed i mezzi fissi e mobili ricadenti in zone concesse alle attività di enti, associazioni e privati di cui alle lettere l) e m) del primo comma dell'articolo 5 della presente legge, è facoltà dell'ente stabilire nei relativi contratti se al loro rinnovamento e manutenzione debbano provvedere gli utenti oppure siano a carico dell'ente stesso; nel secondo caso l'ente ha diritto a rivalsa e può recuperare le relative spese a norma della lettera m) dell'articolo 7 della presente legge.

ART. 10.

(Piano regolatore del porto).

Il piano regolatore del porto di Trieste è elaborato dall'ente autonomo del porto di Trieste in base ai criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4 della presente legge, sentito il parere dell'ente regione Friuli-Venezia Giulia, dei comuni e di altri enti direttamente o indirettamente interessati e, per quanto possibile, in armonia con le previsioni del piano nazionale dei porti.

Il piano regolatore viene approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del porto, sentite le eventuali osservazioni da parte del Ministero della marina mercantile che devono venir formulate entro trenta giorni dalla data di ricevimento del piano stesso. L'inosservanza di tale termine tassativo implica l'approvazione del piano. In caso di osservazioni, il piano viene approvato entro il termine di sessanta giorni dal consiglio di amministrazione, a partire dalla presentazione da parte dell'ente al predetto Ministero delle proprie controdeduzioni o del piano rielaborato.

Analoga procedura viene osservata per l'approvazione di eventuali varianti al piano regolatore vigente.

ART. 11.

(Norme per la locazione di zone portuali).

Chiunque intenda avvalersi delle concessioni di cui alle lettere *l)* e *m)* del primo comma dell'articolo 5, se di nazionalità italiana deve presentare alla direzione dell'ente autonomo del porto di Trieste domanda corredata dal programma illustrativo dell'attività che conta di svolgere, accompagnata dai documenti di rito previsti dal paragrafo 11, articolo 197, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Il consiglio d'amministrazione dell'ente autonomo porto di Trieste, giudicando sull'accettabilità della domanda, dopo aver sentito il parere della camera di commer-

cio di Trieste, e del comune di Trieste, ne delibera l'accoglimento o meno, salva la facoltà di apportarvi modifiche.

Se il richiedente è uno Stato o ente estero, la proposta, dopo la fase preliminare come prevista dal comma precedente, e dopo il giudizio di merito espresso dal consiglio d'amministrazione dell'ente autonomo porto di Trieste, viene trasmessa al Ministero della marina mercantile e ai Ministeri eventualmente interessati per la sua definitiva approvazione.

Se la richiesta è presentata da privati, imprese o enti esteri comunque di natura privatistica, la relativa pratica, superata la fase preliminare, viene comunicata per conoscenza al Ministero della marina mercantile.

ART. 12.

(Organi dell'ente).

Gli organi dell'ente sono:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il comitato direttivo;
- 4) il collegio dei revisori dei conti;
- 5) il comitato di revisione tecnica.

ART. 13.

(Presidente e vicepresidente).

Il presidente dell'ente autonomo del porto di Trieste è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su iniziativa del Ministero della marina mercantile scegliendo in una terna di nomi proposti uno per ciascuno dalla camera di commercio di Trieste, dal comune di Trieste e dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Vicepresidente di diritto è il comandante del porto di Trieste.

Al presidente è corrisposta un'indennità annua nella misura fissata dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Egli dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

ART. 14.

(Compiti del presidente).

Il presidente rappresenta legalmente l'ente.

Salvi i poteri sospensivi di cui ai successivi articoli, e l'obbligo di sottoporre per nuovo esame alle sezioni riunite del comitato direttivo ovvero al consiglio di amministrazione la questione che abbia già formato oggetto di delibera da parte di una sezione o delle sezioni riunite del comitato, il presidente provvede, con propri decreti, all'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione, che non siano dalla legge attribuiti agli organi collegiali medesimi. Provvede inoltre a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'ente.

Per l'attuazione dei servizi di competenza dell'ente, il presidente può emettere ordinanze e può richiedere, ove necessiti, l'assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione e nell'interesse generale può disporre la rimozione o la vendita, nelle forme legali, di merci o cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto e in qualsiasi altra area o pertinenza compresa nella circoscrizione dell'ente, escluse aree e pertinenze che siano in consegna all'amministrazione doganale o ferroviaria.

Egli inoltre esercita tutti i poteri conferiti dal codice della navigazione all'autorità marittima nelle materie di cui all'articolo 3, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 69 e 70 del codice della navigazione.

Per le infrazioni alle ordinanze che il presidente emette a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo IV, libro I, parte III del codice della navigazione. L'accertamento delle infrazioni potrà essere fatto, oltre che dal personale di cui all'articolo 1235 del codice della navigazione, anche dai funzionari e dagli agenti dell'ente, rispettivamente nei limiti dei servizi cui sono adibiti.

ART. 15.

(Consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile su proposta della camera di commercio e industria di Trieste di concerto con il comune di Trieste, ed è così composto:

- 1) il presidente dell'ente porto;
- 2) il comandante del porto di Trieste, vicepresidente;
- 3) un rappresentante del Ministero della marina mercantile scelto tra funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparati;
- 4) un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;
- 5) un rappresentante della provincia di Trieste;
- 6) un rappresentante della provincia di Gorizia;
- 7) il sindaco di Trieste o suo delegato;
- 8) un assessore comunale delegato agli affari portuali;
- 9) il capo del compartimento doganale di Trieste;
- 10) il capo compartimento ferroviario di Trieste;
- 11) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste o suo delegato;
- 12) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie: industriali, armamento libero, armamento di linea, spedizionieri, agenti marittimi e raccomandati, commercianti;
- 13) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 14) un rappresentante per i lavoratori portuali, uno dei lavoratori marittimi ed uno dei lavoratori dipendenti dell'ente.

Non possono essere designati o nominati presidente o componente del consiglio di amministrazione e decadono di diritto dalla carica coloro che in giudizio contro l'ente siano parti o patrocinatori di parte avversa all'ente o arbitri o consulenti tecnici in giudizio contro l'ente.

Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti dell'ente, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 13 e 14 e coloro che abbiano con l'ente rapporti di affari o interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai punti 13 e 14.

Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura 5 anni e può essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

Il rappresentante del Ministero della marina mercantile viene designato dal relativo Ministro e scelto tra funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparati.

Ai membri del consiglio di amministrazione sono riconosciute medaglie di presenza nella misura stabilita dal consiglio stesso.

ART. 16.

(Compiti del consiglio d'amministrazione).

Il consiglio d'amministrazione:

1) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'ente e sull'ordinamento dei servizi;

2) elabora, se già non predisposto, il piano regolatore del porto;

3) delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonché le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;

4) delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al comitato direttivo;

5) delibera sulle tasse e soprattasse di cui all'articolo 7;

6) delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo articolo 35;

7) delibera sul trattamento economico e normativo del personale;

8) delibera inoltre:

a) sui progetti di prestiti e altre operazioni finanziarie;

b) sulle spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

c) sulle concessioni demaniali di cui all'articolo 5, primo comma, lettera i);

d) sui progetti di massima per nuove opere di particolare importanza, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità e ordine di esecuzione, quando la relativa spesa superi i limiti della competenza attribuita in materia al comitato direttivo;

9) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulle nomine dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre amministrazioni, quando il loro valore superi i limiti della competenza attribuita in materia al comitato direttivo.

ART. 17.

(Comitato direttivo).

Il comitato direttivo è diviso in due sezioni.

La prima, denominata « Opere portuali e gestione » è composta da:

1) il presidente dell'ente;

2) il comandante del porto, vicepresidente;

3) un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;

4) un rappresentante della provincia di Trieste;

5) il sindaco di Trieste o suo delegato;

6) il rappresentante della camera di commercio e industria di Trieste;

7) l'ingegnere capo del Genio civile di Trieste;

8) il capo compartimento doganale di Trieste;

9) il capo compartimento ferroviario di Trieste;

10) due membri designati nel proprio seno dal consiglio di amministrazione uno dei quali in rappresentanza della utenza portuale ed uno in rappresentanza dei lavoratori.

A questa prima sezione compete deliberare:

a) sui regolamenti e sulle tariffe relativi a tutti i servizi del porto attribuiti all'ente dalla presente legge, escluse la determinazione e la regolamentazione delle tariffe per operazioni ed il lavoro portuale;

b) su tutte le concessioni demaniali marittime di durata superiore a cinque anni, di cui stabilisce tutte le condizioni, restando attribuite al presidente quelle di durata fino a cinque anni ed al consiglio di amministrazione quelle di cui all'articolo 16, n. 8);

c) sull'assunzione diretta dei servizi portuali e sulle relative concessioni sia a imprenditori sia a compagnie portuali;

d) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

e) sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrari e sulle transazioni, nonché sulle controversie con altre amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorità competenti nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

f) sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità e l'ordine della loro esecuzione nei limiti fissati dall'articolo 35;

g) delibera sulla formazione e sulle varianti del piano regolatore del porto;

h) sulle nomine e sulle revoche del personale dell'ente.

La seconda sezione, denominata « Lavoro », è composta da:

- 1) il presidente dell'ente;
- 2) il comandante del porto, vicepresidente;
- 3) il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
- 4) un rappresentante ciascuno per le seguenti categorie: industriali, commercianti, armamento libero, armamento di linea, spedizionieri, agenti marittimi e raccomandatari;
- 5) un rappresentante dei lavoratori marittimi, uno dei lavoratori portuali, uno dei lavoratori dell'ente ed uno per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative che raggruppano i lavoratori dei porti.

Compete a questa seconda sezione deliberare:

- a) sui regolamenti che disciplinano l'esercizio del lavoro portuale;
- b) sui regolamenti e sulle tariffe relativi alle operazioni ed al lavoro nel porto;
- c) sul rilascio delle concessioni relative a imprese di sbarco, di guardianaggio e di esecuzione dei lavori di riparazione su navi mercantili nell'ambito del porto.

Il comitato a sezioni riunite delibera sulle questioni già decise da una delle due sezioni ogni qualvolta il presidente, a sua discrezione, ritenga di non dare esecuzione a tali deliberazioni.

Alle sedute delle sezioni del comitato possono essere invitati i funzionari preposti ai vari servizi dell'ente, a seconda degli argomenti in discussione.

ART. 18.

(*Adunanze e deliberazioni*).

Il consiglio di amministrazione si riunisce in sessioni ordinarie quattro volte l'anno e può essere convocato, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei componenti.

Il comitato direttivo sia a sezioni riunite sia a sezioni distinte, si riunisce su convocazione del presidente con cadenze almeno mensili.

Le sedute del consiglio di amministrazione e del comitato non sono valide se non intervengono la metà più uno dei rispettivi componenti.

Nella seconda convocazione, che avrà luogo in altra giornata, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei convenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

A ciascun componente del consiglio di amministrazione o del comitato, che non abbia altro assegno a carico dell'ente, viene corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita dal Ministero della marina mercantile.

ART. 19.

(*Revisori dei conti*).

Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'ente è effettuato da un collegio di revisori composto da tre membri effettivi ed uno supplente. Di questi, uno effettivo ed uno supplente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra professionisti estranei alla gestione dell'ente porto, uno è nominato dal Ministero della marina mercantile ed uno dal Ministero del tesoro.

Il collegio dura in carica cinque anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

I revisori partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di partecipare a quelle del comitato direttivo.

Ai revisori è attribuito un compenso annuo la cui misura sarà stabilita dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

I revisori dei conti esercitano il loro mandato collegialmente ai sensi delle leggi vigenti, e devono esprimere il loro parere mediante apposizione di visto sui piani di prestito e sui conti consuntivi dell'ente.

I revisori dei conti, sia collegialmente sia individualmente, possono, per gravi motivi, richiedere al presidente dell'ente la convocazione straordinaria del consiglio di amministrazione o del comitato direttivo.

ART. 20.

(Riscontri e controlli della Corte dei conti).

Nell'esercizio delle attribuzioni e facoltà di cui all'articolo 5 della presente legge, l'ente non è tenuto a riportare i preventivi pareri degli alti corpi dello Stato, né è soggetto ai riscontri e controlli preventivi della Corte dei conti e delle amministrazioni centrali, stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

L'ente è soggetto al controllo della Corte dei conti nelle forme di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 21.

(Atti soggetti a controllo).

Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'ente porto sono soggetti al controllo del Ministero della marina mercantile.

Devono essere inviati al Ministero entro otto giorni dalla loro deliberazione da parte del consiglio di amministrazione dell'ente e il Ministero li approva entro trenta giorni dalla data del ricevimento.

Trascorso tale termine, ove non sia stata negata l'approvazione con atto motivato, i bilanci si intendono approvati.

Sono altresì soggetti a controllo o approvazione tutti gli atti specificatamente indicati dalla presente legge.

Tutte le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione non sono soggette ad approvazione e diventano immediatamente esecutive.

ART. 22.

(Esercizio finanziario).

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno e i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi vanno rimesse entro otto giorni dalla loro assunzione al Ministero della marina mercantile per l'approvazione.

ART. 23.

(Norme amministrative e contabili).

Nell'esercizio delle sue attività l'ente deve osservare in quanto non incompatibili con la presente legge:

a) le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento nonché di tutte le altre leggi vigenti in materia, tranne quelle contenenti disposizioni contrarie o incompatibili con la presente;

b) le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici per la compilazione dei progetti, la direzione ed il collaudo delle opere e impianti;

c) le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per la gestione amministrativa e finanziaria.

ART. 24.

(Fondo di riserva).

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario viene accantonato in un fondo di riserva, da iscriversi distintamente a bilancio, destinato a costituire una massa di mezzi liquidi e disponibili che metta l'ente in grado di fronteggiare situazioni di emergenza, comprese quelle concernenti il trattamento economico del personale, senza dover ricorrere a quanto previsto alla lettera *l*) dell'articolo 7 della presente legge.

ART. 25.

(Gestione amministrativa e finanziaria).

Per la gestione amministrativa e finanziaria, l'ente osserva le disposizioni di legge e del regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili.

È fatta eccezione per quanto attiene all'esercizio dei servizi di sbarco e imbarco, deposito e movimento delle merci che l'ente assuma direttamente ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera *b*), della presente legge, al quale l'ente stesso attenderà coerentemente con la natura commerciale dei servizi medesimi.

ART. 26.

(Comitato di revisione tecnica).

Presso l'ente autonomo del porto di Trieste è costituito un comitato di revisione tecnica composto dai seguenti tre membri:

a) uno designato dal Ministero dei lavori pubblici, con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico;

b) l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime;

c) un funzionario designato dal compartimento ferroviario di Trieste.

Il comitato ha il compito di accertare la regolarità, nei riguardi tecnici, di tutti i progetti di nuove opere o di opere manutentorie da realizzarsi dall'ente autonomo nell'ambito territoriale di competenza e della loro corretta esecuzione.

Il comitato di revisione esprime inoltre parere su tutti i progetti di opere specifiche o di carattere generale approvate dal comitato direttivo e dal consiglio d'amministrazione e da questi trasmessigli con le eventuali osservazioni.

Il limite di competenza di approvazione di spesa del comitato è di qualsiasi importo.

ART. 27.

*(Affidamento di lavori
e stipulazione di contratti).*

Per gli incanti, le licitazioni e trattative private, per la stipulazione, la approvazione ed esecuzione dei contratti relativi alle opere portuali, e di carattere generale, l'ente osserva in particolare le disposizioni contenute nel titolo I del regolamento di contabilità generale dello Stato. In detta materia sono conferite al presidente dell'ente le attribuzioni che spettano al Ministro. Analogamente si intendono deferite rispettivamente all'ente, al comitato di revisione tecnica e all'ingegnere capo del servizio tecnico dell'ente le attribuzioni che dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, e dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e loro successive modifiche, sono conferite al Ministero, all'ispettorato compartimentale e all'ingegnere capo del Genio civile.

ART. 28.

(Progetto ed esecuzione dei lavori).

Per la compilazione dei progetti, la contabilità, la direzione e il collaudo dei lavori, l'ente osserva le disposizioni di legge sui lavori pubblici e del regolamento

per i lavori in conto dello Stato e, per i lavori ferroviari, quelli vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto applicabili.

ART. 29.

*(Deferimento di attribuzioni
in materia di opere pubbliche).*

Per la direzione, la contabilità, il pagamento e il collaudo dei lavori portuali o di carattere generale, si intendono deferite all'ente le attribuzioni che dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, sui lavori pubblici e del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e loro successive modifiche, sono conferite al Ministero o altro organo statale.

ART. 30.

(Compilazione dei progetti).

I progetti di massima o esecutivi delle opere portuali o di carattere generale, nonché i relativi capitolati d'oneri sono compilati dal servizio tecnico dell'ente.

Quelli relativi a opere ferroviarie, su richiesta dell'ente, sono compilati dal competente ufficio tecnico compartimentale delle ferrovie dello Stato.

ART. 31.

(Approvazione dei progetti).

Tutti i progetti di massima ed i progetti dei lavori di cui al precedente articolo, approvati dal comitato direttivo, sono sottoposti alla delibera del consiglio di amministrazione, sentito il parere del comitato di revisione.

Per i progetti esecutivi non eccedenti l'importo di 500 milioni di lire, quando all'esecuzione dei lavori si proceda con asta pubblica, con licitazione privata o mediante appalto concorso; ovvero non eccedenti i 250 milioni di lire, quando all'esecuzione dei lavori si proceda a trattativa privata o in economia, l'esecuzione dei lavori è disposta direttamente dal comitato direttivo.

ART. 32.

(Servizi marittimi).

Per i servizi marittimi ad esso affidati ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 5, l'ente osserverà di massima le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento (navigazione marittima), nonché quelle del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 e del relativo regolamento.

Si intendono deferiti all'ente i poteri e le competenze che, in base al codice ed al regolamento predetti, sono attribuiti agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione della marina mercantile, salvo le speciali disposizioni della presente legge.

ART. 33.

(Direttore generale).

Capo dei servizi esecutivi dell'ente è il direttore generale il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo.

Il direttore generale è nominato dal consiglio d'amministrazione.

ART. 34.

(Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali).

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti e i contratti dell'ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti e i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti da imposte gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'ente contragga con lo Stato o con qualsiasi altro ente o persona per la costruzione di opere o arredi portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, e successive in materia.

I materiali destinati alla costruzione, al mantenimento ed esercizio di opere, edifici e attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta e tassa locale.

ART. 35.

(Scioglimento dell'ente).

L'amministrazione dell'ente può essere sciolta con decreto del Ministro della marina mercantile quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge, persista nel violarli o, quando, per altri gravi motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare e ordinato funzionamento dell'ente.

Con lo stesso decreto è fissato il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione ed è nominato un Commissario straordinario il quale esercita tutti i poteri del presidente, del consiglio d'amministrazione e del comitato direttivo.

ART. 36.

(Cessazione dell'ente).

All'atto della cessazione dell'ente, possibile solo per decreto del Presidente della Repubblica, tutte le opere e i beni ricevuti in consegna e in amministrazione con tutti gli incrementi relativi, nonché i residui dei fondi, compreso il fondo di riserva, saranno devoluti allo Stato.

ART. 37.

(Regolamento organico del personale).

Con apposito regolamento saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza e di previdenza del personale, compreso il direttore generale, comunque necessario alle esigenze funzionali dell'ente.

Il trattamento globale in nessun caso potrà risultare inferiore a quello goduto precedentemente dai dipendenti dell'ente, siano essi in attività di servizio o in quiescenza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio d'amministrazione è inoltre tenuto ad emanare un regolamento interno che stabilisca le norme idonee ad assicurare la funzionalità dell'attività dell'ente.

ART. 38.

(Incompatibilità).

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quelle della presente legge.